

INFORMATIVA N. 18 / 2014

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: **ACCONTO IVA ANNO 2014 – SCADENZA 29.12.2014**

Riferimenti: **ART.6 L.29.12.1990 N.405 ; Risoluzione n. 157/E del 23.12.2004.**

Entro il 27 dicembre di ogni anno (quest'anno cade di sabato), bisogna procedere al calcolo dell'acconto IVA ed al relativo versamento. Per l'anno 2014 il termine ultimo per effettuare il versamento è **lunedì 29.12.2014**.

I metodi di calcolo per l'acconto IVA sono tre:

- Storico;
- Previsionale;
- Liquidazione al 20.12; (*tale metodo non è trattato nella presente informativa*)

METODO STORICO

- a) **Contribuenti Mensili:** l'acconto IVA 2014 è pari **all'88%** del debito IVA risultante dal mese di dicembre dell'anno 2013. Nel calcolo **non rileva** l'acconto IVA versato il 27.12.2013.
- b) **Contribuenti Trimestrali:** l'acconto IVA 2014 è pari **all'88%** del debito IVA risultante a saldo per l'anno 2013. Nel calcolo **non rileva** l'acconto IVA versato il 27.12.2013.
- c) **Contribuenti Trimestrali speciali:** l'acconto IVA 2014 è pari **all'88%** del debito IVA risultante dalla liquidazione periodica del 4° trimestre dell'anno precedente. Nel calcolo **non rileva** l'acconto IVA versato il 27.12.2013. (Per legge sono contribuenti trimestrali speciali: **Autotrasportatori di cose per conto terzi**, Distributori di carburante, ecc.).

METODO PREVISIONALE

- a) **Contribuenti Mensili:** : l'acconto IVA 2014 è pari **all'88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si **prevede** di effettuare per il mese di dicembre dell'anno 2014.
- b) **Contribuenti Trimestrali:** l'acconto IVA 2014 è pari **all'88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si **prevede** di effettuare a saldo per l'anno 2014.
- c) **Contribuenti Trimestrali speciali:** : l'acconto IVA 2014 è pari **all'88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si **prevede** per il 4° trimestre dell'anno 2014.

Soggetti non obbligati al versamento dell'acconto IVA

- 1) **Mensili:** il versamento dell'acconto non è dovuto se la **liquidazione** del mese di dicembre dell'anno 2013 presentava un credito. Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 27.12.2013.
- 2) **Trimestrali:** il versamento dell'acconto non è dovuto se la dichiarazione IVA dell'anno 2013 presentava un credito. Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 27.12. 2013.
- 3) **Trimestrali speciali:** il versamento dell'acconto non è dovuto se il 4° trimestre dell'anno 2013 presentava un credito. Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 27.12. 2013.

ALTRI CASI DI ESONERO

L'acconto IVA non è dovuto:

- a) se risulta inferiore a **€. 103,29**
- b) dai contribuenti che hanno **iniziato l'attività** nel corso dell'anno **2014**
- c) dai contribuenti che hanno **cessato** l'attività:
 - per i **mensili, entro il 30.11.2014**
 - per i **trimestrali, entro il 30.09.2014**
- d) soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative (art.13, Legge 388/2000).
- e) soggetti che sono usciti dal regime delle nuove iniziative (art. 13, Legge 388/2000) con decorrenza 2014
- f) i contribuenti che hanno adottato dal 2014 il regime dei "nuovi" minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)
- g) soggetti che sono usciti dal regime dei "vecchi" minimi con decorrenza 2014
- h) soggetti che hanno adottato dal 2014 il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, D.L. n. 98/2011)
- i) soggetti che sono usciti dal regime contabile agevolato con decorrenza 2014.

L'esonero dal versamento dell'acconto IVA sussiste anche nel caso in cui si presume di chiudere la liquidazione del mese di dicembre 2014 (mensili) o la dichiarazione IVA dell'anno in corso (trimestrali) o la liquidazione del 4° trimestre 2014 (trimestrali speciali), a credito, e tale presunzione viene poi confermata in sede di liquidazione definitiva.

ESEMPI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO IVA CON METODO STORICO**A) CONTRIBUENTE MENSILE**

Per la liquidazione del mese di dicembre 2013 ha versato:

- Acconto 2013 (27.12.2013)	=	€.	1.000,00	+
- Saldo dicembre 2013 (16.01.2014)	=	€.	800,00	=
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	€.	1.800,00	
Acconto dovuto per il 2014: €.	1.800,00 x 88%	=	€.	1.584,00

B) CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

In sede di dichiarazione IVA 2013 il contribuente ha evidenziato

- Acconto 2013 (27.12.2013)	=	€.	800,00	+
- Saldo annuale 2013 (17.03.2014)	=	€.	500,00	=
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	€.	1.300,00	
Acconto dovuto per il 2014: €.	1.300,00 x 88%	=	€.	1.144,00

L'ACCONTO DEL 29.12.2014 ANDRA' A SCOMPUTO DEL SALDO**Esempio di scomputo:**

Un contribuente mensile evidenzia i seguenti importi nel prospetto di liquidazione del mese di dicembre 2014:

Iva a debito (fatture di vendita emesse):	€.	5.500,00	-
Iva a credito (fatture di acquisto ricevute):	€.	2.000,00	=
Differenza:	€.	3.500,00	

Se il contribuente in data 29.12.2014 versa un acconto IVA (utilizzando il **metodo storico**) pari a €. 2.700,00, al 16.01.2015 verserà la differenza pari a €. 800,00.

Liquidazione Iva mese di dicembre 2014:	€.	3.500,00	-
Acconto IVA versato il 29.12.2014	€.	2.700,00	=
Saldo da versare il 16.01.2015	€.	800,00	

SANZIONI

La sanzione per la **totale o parziale omissione del versamento IVA in acconto** è pari al **30%** di quanto dovuto e non versato.

E' sempre possibile avvalersi del **ravvedimento operoso** pagando contestualmente le sanzioni ridotte e gli interessi di mora:

- gli **interessi moratori** sono calcolati in misura del tasso legale (**1,00%**) e rapportati ai giorni di ritardo.
- le **sanzioni** sono così calcolate:
 - **entro i 14 giorni successivi** alla scadenza del termine per il versamento :
0,20% per ogni giorno di ritardo
[la sanzione varia dallo 0,20% per il 1° giorno di ritardo al 2,80% per 14 giorni di ritardo]
 - **dal 15° al 30° giorno** successivo alla scadenza di versamento : **3,00%**
 - **dal 31° giorno** successivo alla scadenza del versamento ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione : **3,75%**

Prudenzialmente si consiglia di **operare** prima un conteggio con il **metodo storico** in quanto non è soggetto ad alcuna sanzione. Il calcolo con metodo previsionale è consigliabile solo nel caso in cui l'acconto con metodo storico dovesse essere **troppo oneroso**.

E' indubbio che il **metodo previsionale** rappresenta una **stima** e, in quanto tale, soggetta a **possibili errori** che generano sanzioni e interessi di mora. Pertanto è necessario prestare **attenzione** nella scelta del metodo (storico / previsionale), ricordando che un eventuale eccesso di versamento in acconto rispetto al debito effettivo genera un credito utilizzabile internamente alle liquidazioni IVA dell'anno 2015.

Premesso che l'**acconto IVA** va versato al **centesimo di euro** (esempio : € 5.435,07) i codici da utilizzare per il versamento Iva in acconto e saldo sono di seguito riportati in base alla periodicità della liquidazione IVA utilizzata dal cliente durante l'anno **2014**:

CODICI TRIBUTO DA UTILIZZARE**CONTRIBUENTE MENSILE**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
ACCONTO IVA 2014	6013	2014	29.12.2014
SALDO IVA DICEMBRE 2014	6012	2014	16.01.2015

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
ACCONTO IVA 2014	6035	2014	29.12.2014
SALDO ANNUALE IVA 2014	6099	2014	16.03.2015

CONTRIBUENTE TRIMESTRALE "SPECIALE"

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	SCADENZA
ACCONTO IVA 2014	6035	2014	29.12.2014
SALDO IVA QUARTO TRIMESTRE 2014	6034	2014	16.02.2015

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Verona, 09.12.2014

avv. Luigi Borsaro